

ECC/MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

- ROMA-

RICORSO con istanza cautelare collegiale

Per

La Sig.ra **Rita TERRINONI**, nata a Alatri (Fr) il 25 gennaio 1991 , C.F. TRRRTI91A65A123Z, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Cerrito, C.F.CRRPLA72L55D810K, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone Viale America Latina n. 34, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegata al presente ricorso. Per le comunicazioni e gli avvisi si indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: cerritopaola@pec.it , Fax. 0775/853114

- RICORRENTE-

Contro

- **il Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore* , con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A- cod. fisc. 80185250588- *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Generale della Stato, Via Dei Portoghesi 2 - 00186 Roma –
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio , in persona del legale rapp.te p.t.**, con sede in Roma Viale G. Ribotta n. 41, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Generale della Stato, Via Dei Portoghesi 2 - 00186 Roma –
- **il Ministero per gli AFFARI EUROPEI, il SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA** in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma Largo Chigi n. 19, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Generale della Stato, Via Dei Portoghesi 2 - 00186 Roma –
- **il Ministero dell'ECONOMIA E DELLE FINANZE** in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma Via XX Settembre 97, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Generale della Stato, Via Dei Portoghesi 2 - 00186 Roma –

-RESISTENTI-

E nei confronti

della Signora Del Greco Valentina c/o Istituto Comprensivo 2 di ANAGNI (Fr) ove presta servizio nel corrente anno scolastico 2024/2025

-CONTROINTERESSATA-

Per l'annullamento previa sospensiva

- Della **GRADUATORIA regionale DI MERITO dei vincitori della procedura concorsuale indetta con il D.M. 205 del 26 ottobre 2023 e con il Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023, per la classe di concorso A022 Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di primo grado, per la Regione Lazio, APPROVATA con il Decreto del Direttore Generale del U.S.R. per il Lazio, Prot. n. 2376 del 25 novembre 2024 , nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa nella suddetta graduatoria quale candidata vincitrice (pur avendo riportato la valutazione complessiva di 198,50 punti e pur avendo diritto alla *riserva* del 30% - per aver svolto tre anni di servizio nelle scuole statali e nella medesima classe di concorso- nonché alla *riserva* del 15 % per aver svolto senza demerito il servizio CIVILE UNIVERSALE).**
- Delle successive rettifiche intervenute il 3 dicembre 2024 con il Decreto n. 1456 del U.S.R. del Lazio, ed il 9 dicembre 2024 con il Decreto del U.R.R del Lazio n. 2501 del 9.12.2024 nella parte in cui non includono l'odierna ricorrente quale vincitrice di concorso.
- E di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto, tra cui eventuali ed ulteriori provvedimenti integrativi successivamente pubblicati all'approvazione della graduatoria di merito, dei provvedimenti di scorrimento della stessa, di assegnazione delle sedi, e di stipula dei contratti di lavoro eventualmente stipulati in danno della ricorrente. E , ove e se lesivi, degli interessi della ricorrente, del D.M. 205 del 2023 e del Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023.

FATTO

Con il **D.M. del 26 ottobre 2023, n. 205** (doc. n. 1), il Ministero dell'istruzione e del Merito ha dettato le disposizioni concernenti "*I concorsi (su base regionale) per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado* ", ai fini del raggiungimento del target M4C1-14 del PNRR.

Ed in particolare, l'art. 12 comma 1 del suddetto D.M. ha previsto:

*“ La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle **graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto**. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste.*

La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Ai sensi, poi, dell'art. 12 commi 4 e 5 del medesimo D.M. è stato così previsto:

“Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione

vigente. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ”.

Le singole graduatorie dei vincitori sono quindi composte da un numero di soggetti pari ai posti indicati dal bando di concorso, da integrare (sempre nel limite dei posti previsti) in caso di successive rinunce e/o esclusioni, con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Ai sensi dell’art. 13, commi 9 e 10, del richiamato decreto, il Ministero ha altresì con chiarezza previsto che:

"I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso , un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici , anche non continuativi , nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’art. 11 comma 14 della Legge n. 124 del 1999. (comma 9);

"La riserva di cui al comma precedente vale in un 'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro ” (comma 10).

Successivamente, con il Decreto Dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575 (doc. n. 2), il Ministero dell’istruzione e del merito, ha bandito, appunto, “*su base regionale, un concorso per titoli ed esami*

per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024 secondo quanto dettagliatamente riportato nell'Allegato 1 che ne costituisce parte integrante . Con successivo Decreto l'amministrazione si riserva di incrementare il numero di posti destinati al concorso qualora dovesse intervenire apposita autorizzazione integrativa".

Così come riportato nel suddetto Allegato 1 i posti a bando per la Regione Lazio – classe di concorso A022 – sono pari a 216, di cui 64 destinati alla ***riserva del 30 per cento ex art. 13 commi 9 e 10 del D.M. 205 del 2023***

Ai sensi dell'art. 3 (rubricato: "Posti da destinare al concorso") del richiamato decreto dipartimentale, il Ministero ha anche previsto che:

"In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, [...], nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74" (comma 3);

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'allegato A individua per classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione le percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio nell 'anno scolastico 2023/2024 alla data del 9 ottobre 2023 (comma 4); "l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie distinte per ciascuna regione " (comma 6).

Ai sensi, poi, dell'art. 9 comma 1 del Decreto Dipartimentale di cui sopra è stato così previsto :

(Graduatorie di merito regionali)

*La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. **La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale (comma 1).***

Infine, il **D.D.G. 2575 di cui sopra all'art. 3 comma tre ha previsto:**

*“In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, [...], nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), **e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74**” (comma 3).*

Orbene, la ricorrente ha regolarmente partecipato al CONCORSO, di che trattasi, per la classe di concorso A022 (italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado) per la Regione Lazio (doc. 3 domanda di partecipazione al CONCORSO) .

I posti a concorso, coma sopra detto, erano inizialmente 216 (di cui 64 destinati alla *riserva del 30 per cento* ex art. 13 commi 9 e 10 del D.M. 205 del 2023) .

Poi , con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17.01,2024 (doc. n. 4), i posti messi a concorso sono stati rideterminati in 298 complessivi, di cui 89 riservati ex art, 13. cc. 9 e 10, DM 205/23.

Il concorso, così come prescritto dai decreti ministeriali ivi richiamati, si è articolato in:

- una prova scritta, per il cui superamento occorreva raggiungere il punteggio di 70/100 (la ricorrente ha avuto 86 punti);
- una prova orale (cui sono stati ammessi coloro che avevano superato la prova scritta) da considerarsi superata con un punteggio di 70/100 (la ricorrente ha avuto 92 punti);
- una finale valutazione dei titoli dichiarati dai candidati, per i quali la commissione poteva attribuire un punteggio massimo di 50 (la ricorrente ha avuto punti 20,50) .

Alla ricorrente, all'esito delle espletate prove (scritte e orali), nonché della successiva valutazione dei titoli, veniva **assegnata una corretta valutazione complessiva di 198,50 punti, di cui 86 punti per la prova scritta, 92 punti per la prova orale e 20,50 punti per i titoli**, come da *Informazioni* scaricate dalla *Piattaforma ufficiale Concorsi e Procedure Selettive ,ISTANZE ON LINE*, - doc. n. 5-.

Con il Decreto del 25 novembre 2024, n. 2376, l'U.S.R. del Lazio approvava la Graduatoria di merito del concorso , per la classe A022, (doc.ti nn. 9 e 10).

In detta Graduatoria (composta da 298 aspiranti , di cui ben 48

aspiranti con punteggio inferiore a quello dell'istante, alcuni dei quali senza *riserva del 30%*, e l'ultimo aspirante inserito con punti 156,25- doc. n. 10-), del tutto inopinatamente, la ricorrente non è stata inserita.

L'ingiusta esclusione della Terrinoni si perpetrava anche nelle successive integrazioni alla Graduatoria avvenute il 3 dicembre 2024 con il Decreto n. 1456 del U.S.R. del Lazio, ed il 9 dicembre 2024 con il Decreto del U.R.R del Lazio n. 2501 del 9.12.2024 (doc. n.11).

E' dunque è avvenuto che la ricorrente pur avendone diritto (per punteggio ottenuto e perché titolare di *riserve*) è stata esclusa dalla Graduatoria di cui si parla.

Alla Terrinoni , difatti, , così come si legge nella valutazione dei titoli scaricata **dalla *Piattaforma ufficiale Concorsi e Procedure Selettive,ISTANZE ON LINE*, - doc. n. 5-** sono stati correttamente attribuiti punti 198,50, **ma non è stata, ingiustamente, riconosciuta nè la riserva del 30% cui ella aveva ed ha diritto (per aver svolto un servizio di tre anni scolastici nella medesima classe di concorso-A022-), né la riserva del 15% (per avere svolto senza demerito il SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE).**

Ed invero , come regolarmente indicato nella domanda di partecipazione al concorso presentata il 1 .1.2024 (doc. n. 3), ella in possesso del richiesto titolo di studio ha regolarmente svolto , entro il termine di presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso (4 gennaio 2024) , **un servizio di tre anni scolastici (*rectius* quattro anni) in scuole statali e sul medesimo posto comune – e medesima classe di concorso A022- (e segnatamente negli anni scolastici 2019/ 2020 dal 23.9.2019 al 30.6.2020, 2020/2021 dal 26.10.2020 al 30.6.2021, 2021/2022 dal**

3.9.2021 al 31.8.2022 , e 2022/2023 dal 19.9.2022 al 30.6.2023- si
veda il doc n. 6 stato matricolare ed il doc. n. 12 copia del contratti-).

Da qui il suo diritto alla riserva del 30% di cui all'art. 13
commi 9 e 10 del D.M. 205 del 2023.

Inoltre , ai sensi della Legge n. 74 del 21 giugno 2023 e
dell'art. 3 comma 3 del D.D.G. 2575 dl 6.12.2023 l'istante aveva ed ha
diritto, altresì, alla riserva del 15 per cento per avere svolto
senza demerito il SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE- doc. n. 7
e n. 7a- (dal 13.9.2017 al 12.9.2018 e dunque successivamente
all'entrata in vigore del D.LGS 40 del 6 marzo 2017 che lo ha istituito,
come regolarmente dichiarato ed allegato in domanda- doc. n.3-) .

Ma anche questa *riserva* del tutto inopinatamente ed illegittimamente non le è stata riconosciuta e la ricorrente stessa non è stata inserita nella GRADUATORIA qui impugnata.

Ed invece, così come si evince con chiarezza dall'esame della Graduatoria dei vincitori (composta da 298 aspiranti di cui l'ultimo inserito con punti 156,25 e nella quale ben 48 aspiranti hanno punteggio inferiore a quello dell'istante ed alcuni dei quali senza *riserva del 30%*) la ricorrente con il punteggio attribuitole di punti 198,50 e con il riconoscimento delle *riserve (del 30 e del 15 per cento)* di cui sopra aveva ed ha diritto ad essere inserite nella suddetta Graduatoria con conseguente diritto all'immissione in ruolo.

E' evidente quindi che la *Piattaforma informatica ministeriale* (di cui si è servita l'Amministrazione così come si legge nella *Nota di chiarimenti* del U.S.R. del Lazio del 5.9.2024 n. 61706) ha errato nell'inserimento delle riserve

in graduatoria, e né tantomeno è dato sapere quali siano state le modalità seguite per tali operazioni, né sono stati pubblicati e/o resi noti documenti in tal senso.

La Terrinoni ha formalmente e più volte evidenziato l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione proponendo *reclamo*, e l'ha altresì diffidata a provvedere al suo corretto inserimento senza però ottenere alcunchè (doc. n. 8).

Pertanto, è interesse oltre che diritto della ricorrente di sentire accertare e dichiarare il suo diritto ad essere inserita nella GRADUATORIA REGIONALE di merito – classe di concorso A022- Regione Lazio- con ogni conseguenza di legge, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) ILLEGITTIMITA' per VIOLAZIONE dell'art. 10 comma 9 del D.M. 205 del 2023 “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno*”, e del D.D.G. 2575 del 6.12. 2023 (art. 9) - Ingiusto mancato inserimento in GRADUATORIA e ingiusto mancato riconoscimento della *riserva* del 30 per cento in favore della ricorrente-.

Il mancato inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito qui impugnata, per quanto di ragione, ed il mancato riconoscimento in suo favore della riserva del 30% sono ingiusti ed illegittimi.

Infatti, la ricorrente , come indicato nella domanda di partecipazione al concorso presentata il 1 .1.2024 (doc. n. 3) , ha regolarmente svolto con il titolo di studio richiesto , entro il termine di presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso (4 gennaio 2024) , un servizio di tre (*rectius* quattro) anni scolastici in scuole statali e sul medesimo *posto comune* – classe di concorso A022- (segnatamente negli anni scolastici 2019/ 2020 dal

23.9.2019 al 30.6.2020, 2020/2021 dal 26.10.2020 al 30.6.2021, 2021/2022 dal 3.9.2021 al 31.8.2022 , e 2022/2023 dal 19.9.2022 al 30.6.2023- doc. n. 6 stato matricolare- e doc. n. 12 copia contratti-).

Da qui il suo diritto alla riserva del 30% così come espressamente previsto dall'art. 13 commi 9 e 10 del D.M. 205 del 2023 che ha così testualmente disposto :

"I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso , un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici , anche non continuativi , nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'art. 11 comma 14 della Legge n. 124 del 1999. (comma 9);

"La riserva di cui al comma precedente vale in un 'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro ” (comma 10).

Risulta altresì violata la disposizione contenuta **nell'art. 9 comma 1 del DDG 2575 del 6 dicembre 2023** che espressamente ha previsto :

“(Graduatorie di merito regionali)

La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove

di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti

*previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. **La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale (comma 1).***

La ricorrente in sostanza , in conformità con quanto previsto dalle disposizione di cui sopra, aveva ed ha diritto ad essere inserita nella GRADUATORIA dei vincitori qui impugnata e ciò con il punteggio (correttamente) attribuitole di punti 198,50, e con il riconoscimento (ingiustamente negato) della riserva del 30 per cento di cui sopra.

Invero, si ripete, che dall'esame della Graduatoria qui impugnata (composta da 298 aspiranti di cui l'ultimo inserito con punti 156,25 e nella quale ben 48 aspiranti hanno punteggio inferiore a quello dell'istante ed alcuni dei quali senza riserva del 30% – doc. n.10-) si evince che la ricorrente con il punteggio attribuitole CORRETTAMENTE di punti 198,50 (doc. n. 5) e con il riconoscimento delle riserve del 30% e del 15% di cui sopra aveva ed ha diritto ad essere inserite nella suddetta Graduatoria con conseguente diritto all'immissione in ruolo.

2) ILLEGITTIMITA' per VIOLAZIONE dell'art. 1 comma 9 bis del Decreto Legge n. 44 del 22 aprile 2023 convertito con modificazioni nella Legge n. 74 del 21 giugno 2023;

e dell'art. 3 comma tre del D.D.G. 2575 del 6.12. 2023 - Ingiusto mancato riconoscimento della riserva del 15 per cento in favore della ricorrente-

Il mancato inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito qui impugnata ed il mancato riconoscimento in suo favore della riserva del 15% sono ingiusti ed illegittimi.

Infatti, la ricorrente, ai sensi **della Legge n. 74 del 21 giugno 2023 e dell'art. 3 comma 3 del D.D.G. 2575 dl 6.12.2023** aveva ed ha diritto altresì alla riserva del 15 per cento per avere svolto, come regolarmente dichiarato in domanda (doc. n. 3), senza demerito il SEVIZIO CIVILE UNIVERSALE istituito e disciplinato dal D.LGS n. 40 del 6 marzo del 2017, pubblicato in G.U. n. 78 del 3 aprile 2017, (come da Attestato rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale- doc. n. 7-) .

Segnatamente , il D.D.G. 2575 di cui sopra all'art. 3 comma tre che con chiarezza ha previsto:

*“In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, [...], nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), **e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74” (comma 3).***

Ed invero il **decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, (in particolare l'art. 1 comma 9 bis)** ha previsto che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una **quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari (come appunto la Terrinoni) che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito (così come istituito e disciplinato dal D.LGS n. 40 del 6 marzo del 2017 entrato in vigore il 18 aprile 2017).**

Orbene, la ricorrente ha espletato , senza demerito , il **servizio civile universale dal 13.9.2017 al 12.9.2018 (doc. n. 7) e dunque successivamente all'entrata in vigore (avvenuta il 18 aprile 2017) del D.LGS 40 del 6 marzo 2017** che lo ha istituito e che all'art. 26 comma ha espressamente previsto che :

“Fino all’approvazione del primo piano triennale , il servizio civile universale si attua , in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale”.

Da qui il diritto della ricorrente anche alla *riserva* del 15 per cento.

Ed invece anche questa *riserva* del tutto inopinatamente ed illegittimamente non le è stata riconosciuta in aperta violazione delle norme sopra dichiarate.

Si ribadisce che ricorrente ha svolto senza demerito il suddetto *servizio civile universale dal 13.9.2017 al 12.9.2018 (doc. n. 7) e dunque successivamente all'entrata in vigore del D.LGS 40 del 6 marzo 2017 (avvenuta il 18 aprile 2017) che lo ha istituito.*

Detto Servizio è stato svolto presso l'ENTE **FOCUS – Casa Dei Diritti Sociali-** con sede in Roma (Ente accreditato e iscritto **all'ALBO Servizio Civile Universale – doc. n. 15)**,

Si ribadisce inoltre che l'avere svolto il suddetto *servizio* è stato

regolarmente dichiarato dall'istante nella domanda di partecipazione al concorso, nell'area S all'uopo dedicata (doc. n. 3). A detta domanda la Terrinoni ebbe ad allegare la *Convalida delle Competenze* rilasciata dall'ENTE *FOCUS – Casa Dei Diritti Sociali-* (doc. n. 3 e doc. n. 7).

E, poi, in data 21 novembre 2024 la Terrinoni ebbe ad inviare , via email, alla Commissione di Esame **anche l'Attestato rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile (doc. n. 7 e doc. n. 8).**

La ricorrente in sostanza , in conformità con quanto previsto dalle disposizione di cui sopra aveva ed ha diritto ad essere inserita nella GRADUATORIA, qui impugnata, con il punteggio attribuitole di punti 198,50 e con il riconoscimento anche della riserva del 15 per cento di cui sopra, oltre quella del 30 % .

Per tutti questi motivi, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill/mo Tribunale Amministrativo adito:

- annullare la ***GRADUATORIA DI MERITO dei vincitori della procedura concorsuale, indetta con il D.M. 205 del 26 ottobre 2023 e con il Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023, per la classe di concorso A022 Italiano , Storia e Geografia nella scuola secondaria di primo grado, per la Regione Lazio, APPROVATA con il Decreto Direttore Prot. n. 2376 del 25 novembre 2024 , nella parte in cui non comprende la ricorrente, e*** ogni atto connesso, presupposto e consequenziale ivi comprese le successive

integrazioni della GRADUATORIA nella parte in cui non comprendono la ricorrente;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere destinataria della *riserva* del 30 % di cui al D.M. 205 del 2023;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere destinataria della *riserva* del 15 % di cui all'art. 1 comma 9 bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

- **accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella Graduatoria regionale di merito dei vincitori del Concorso indetto con il D.M. 205 del 26 ottobre 2023 e con il Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023, (classe di concorso A022) – Regione Lazio- con il punteggio ad essa spettante di punti 198,50, con condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere a detto inserimento adottando tutti gli adempimenti necessari e con ogni conseguenza in ordine alla stipula di contratto di assunzione e tempo indeterminato .**

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio .

E' dovuto il contributo unificato di euro 325,00 (trattasi di giudizio di valore indeterminato in relazione al reclutamento al pubblico impiego)

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

- 1) D.M. n. 205 del 26.10.2023;
- 2) Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6.12.2023;
- 3) Domanda di partecipazione al concorso del 1.1.2024 prot. N. 1192464.01-01-2024 ;
- 4) Decreto Dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024;
- 5) *Informazioni* sul punteggio ottenuto all'esito delle prove scaricate da Piattaforma Ufficiale;

- 6) Stato matricolare;
- 7) *Attestato del Servizio civile universale* rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e *Convalida delle competenze* rilasciata da FOCUS casa dei Diritti Sociali;
- 8) Invio, via email, dell' Attestato del servizio civile universale rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione di esame, Reclamo e DIFFIDE al M.I.M;
- 9) Decreto dell'U.S.R. del Lazio n. 2376 del 25.11.2024 di approvazione della GRADUATORIA qui impugnata;
- 10) GRADUATORIA regionale di merito – A022- Regione Lazio, pubblicata il 25 novembre 2024;
- 11) Decreto dell'U.S.R. del Lazio n. 2501 del 9.12.2024 di integrazione della GRADUATORIA;
- 12) Copia contratti di lavoro della ricorrente (anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023);
- 13) Diploma di Laurea Magistrale in Letteratura Italiana , Filologia Moderna e Linguistica conseguito il 16 maggio 2017 presso l'Università degli Studi Di Roma "Tor Vergata";
- 14) Certificato 24 C.F.U. , anno accademico 2017/2018 , dell' l'Università degli Studi Di Roma "Tor Vergata" rilasciato il 27 giugno del 2019;
- 15) Iscrizione dell'Ente FOCUS – casa dei diritti sociali- presso l'Albo Servizio Civile Universale.

ISTANZA CAUTELARE ex art. 55 CPA

Per tutto quanto sopra esposto e' palese la grave ingiustizia in cui è incorsa l'Amministrazione resistente nel non avere inserito la ricorrente nella graduatoria dei vincitori qui impugnata, e pertanto **si chiede che in via**

cautelare venga ordinato all'Amministrazione stessa di inserire la ricorrente in detta GRADUATORIA con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla stipula di contratto individuale di nomina in ruolo.

Invero, i tempi della procedura ordinaria potrebbero pregiudicare **irrimediabilmente** i diritti della ricorrente che sarebbe ingiustamente e **totalmente estromessa dalla procedura concorsuale** con gravi danni anche per l'Amministrazione resistente e del suo interesse alla selezione del candidato più meritevole (si ribadisce che la ricorrente ha ottenuto n. 198,50 punti e la graduatoria dei vincitori

qui impugnata è composta da 298 aspiranti di cui l'ultimo inserito con punti 156,25 e ben 48 aspiranti hanno punteggio inferiore a quello dell'istante ed alcuni dei quali sono anche senza titoli di riserva del 30%).

ISTANZA

di autorizzazione alla NOTIFICA per PUBBLICI PROCLAMI (ex art. 41 C.P.A.).

Il presente ricorso sarà notificato ad alcuni dei possibili controinteressati, di cui è stato possibile reperire i recapiti. Nondimeno, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio lo ritenga necessario si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 41 C.P.A..

Si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo

Online dell'amministrazione resistente stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza (non indicati nella graduatoria ove non vengono indicati neppure i luoghi di nascita) e l'impossibilità, quindi, di provvedere autonomamente ai necessari adempimenti riguardanti la notifica del ricorso ai soggetti potenzialmente controinteressati a resistervi. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Frosinone- Roma lì 23 gennaio 2025

Avv. Paola Cerrito

